



STRUTTURA PROPONENTE:

U.D.: “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

DELIBERA n. 47/2020

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI PUBBLICI CONCORSI APPROVATE DA ALTRI ENTI
----------	---

L'anno duemilaventi, il giorno 18 (diciotto) del mese di Novembre, nella sede dell'A.T.E.R.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Arch. Vincenzo DE PAOLIS, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 20.10.2019, assistito dal Direttore dell'Azienda ing. Pierluigi Arcieri;

DATO ATTO

- che, con delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 134 del 13.10.2011, veniva approvato il vigente Regolamento di Organizzazione e di funzionamento delle strutture in cui è articolata ATER Potenza;
- che, con delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15 del 28.02.2017, parzialmente modificata con successiva delibera n. 23 del 01.04.2020, è stato approvato il Nuovo Modello Organizzativo dell'Azienda, unitamente all'organigramma che individua la macrostruttura e le principali materie di competenza delle strutture organizzative permanenti;

VISTO l'art. 35, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale stabilisce che gli enti locali disciplinano le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali mediante il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;

RICHIAMATO l'art. 9, c. 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che: *“A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]”*;

VISTO l'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, nelle more dell'adozione del predetto Regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

DATO ATTO che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 8 settembre 2004, il “previo accordo” previsto dall'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

PRESO ATTO che la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre Amministrazioni, rappresenta regola generale, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione e che, inoltre, lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale, e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali (cfr.: sentenza n.14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato; Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011);

PRESO ATTO delle conclusioni della Sezione Regionale di controllo per l'Umbria, la quale ha affermato, con deliberazione n. 124/2013, che ciò che rileva è che “l'accordo stesso, che comunque deve intervenire prima dell'utilizzazione della graduatoria, si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di “concorsualità” per l'accesso ai pubblici uffici”. (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazioni nn. 189/2018 e 371/2018, che si sofferma anche sugli altri requisiti richiesti dall'ordinamento ai fini del corretto e legittimo utilizzo della graduatoria di altro Ente);

RICHIAMATA la deliberazione 85/2020 con la quale la Sezione Regionale di controllo della Sardegna, ha evidenziato che, sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, sottolineando come quest'ultima modalità di reclutamento rappresenti ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.”

ATTESO che con la suindicata delibera è stato precisato che, nell'ipotesi in cui il soggetto pubblico opti per lo scorrimento della graduatoria (evenienza che anche la Cassazione – Sezione lavoro, da ultimo con Ordinanza n. 2316/2020, definisce “modalità prioritaria di reclutamento del personale della P.A.”) è tenuto non solo al rispetto del principio di equivalenza (vale a dire di corrispondenza del profilo professionale per il quale si procede all'assunzione a quello a cui si riferisce la graduatoria dalla quale attingere) ma, ancor prima, è tenuto a riscontrare l'efficacia della graduatoria, muovendosi entro i binari tracciati dal legislatore che, ad oggi, sono quelli indicati dall'art. 1, comma 147 e seguenti, della L. n. 160/2020.

VISTO l'art. 14, c. 14-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Spending Review), il quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche che non dispongono di graduatorie in corso di validità possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre Amministrazioni;

RITENUTO che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

PRESO ATTO della necessità di procedere al convenzionamento con altre Amministrazioni per l'utilizzo delle graduatorie da queste approvate e/o da approvarsi in seguito a procedure selettive per posizioni a tempo indeterminato, in profili professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse, laddove l'Azienda non abbia proprie graduatorie in corso di validità approvate in conseguenza di procedure bandite per posti a tempo indeterminato;

RITENUTO che l'attuazione delle predette disposizioni legislative consentono all'Azienda: a) di realizzare economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, b) di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie;

DATO ATTO che l'Azienda è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche, in applicazione dei principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'art. 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'art. 35, D.Lgs n. 165/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, *"Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...)"*;

RITENUTO pertanto necessario predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente e imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Azienda, al fine di evitare azioni distorsive e illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;

RITENUTO per quanto sopra esposto e argomentato di riservarsi la possibilità di attingere dalle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto;

RITENUTO NECESSARIO approvare il Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri Enti, come da schema allegato al presente atto deliberativo;

VISTO l'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO inoltre il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTA la L.R. n. 12/96;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;

VISTA la propria delibera n. 23, adottata in data 01 aprile 2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dal Dirigente dell'U.D. "Gestione Patrimonio e Risorse" in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri Enti" che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale, il quale è da intendersi quale Appendice al vigente "Regolamento di Organizzazione", approvato con delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 134 del 13.10.2011,
2. di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
3. di dare atto che il presente Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ATER di Potenza e sarà reso disponibile per tutte le dipendenti e i dipendenti sulla rete intranet.

La presente deliberazione, costituita da n. 5 facciate, oltre l'allegato, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
(ing. Pierluigi ARCIERI)

L'AMMINISTRATORE UNICO
(arch. Vincenzo DE PAOLIS)

STRUTTURA PROPONENTE:
U.D.: “ GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

DELIBERA n. 47/2020

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI PUBBLICI CONCORSI APPROVATE DA ALTRI ENTI
----------	---

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org.) - PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA -

Si esprime parere favorevole

UNITA' DI DIREZIONE:
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data 18.11.2020

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto:

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
(ing. Pierluigi ARCIERI)

data 18.11.2020